



**COMUNE DI BRONTE**  
**Città Metropolitana di Catania**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO**  
**VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BRONTE**

---

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 28-11-2023;**

**Publicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni, dal 01-12-2023 al 16-12-2023;**

**Entrato in vigore il 17-12-2023.**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



# COMUNE DI BRONTE

Citta' Metropolitana di Catania

## **Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Bronte**

### **Indice**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	2
Art. 1 - Oggetto .....	2
Art. 2 - Principi generali .....	4
CAPO II – Soggetti e modalità di trattamento .....	5
Art. 3 – Soggetti .....	5
3. Autorizzati al trattamento .....	6
Art. 4 – Informativa .....	6
Art. 5 – Finalità del sistema di videosorveglianza .....	7
CAPO III – Gestione e sicurezza dei dati .....	8
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati .....	8
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati .....	8
Art. 8 - Diritti dell'interessato .....	8
Art. 9 – Accesso ai dati .....	9
Art. 10 - Sicurezza dei dati .....	9
Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati .....	10
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale .....	10
Art13 - Rinvio .....	11
Art. 14 – Disciplinare programma .....	11

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Bronte ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità ed i mezzi del trattamento.

2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito direttamente dal comando di Polizia Locale e alle eventuali sale operative delle Forze di Polizia connesse, la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.

3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Il presente regolamento è stato redatto in considerazione del seguente quadro normativo:

- D.Lgs 196/2003 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
- D.Lgs 51/2018 che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8/4/2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- D.L. 20/02/2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito nella Legge 18/4/2017 n. 48
- Circolare AGID 18/4/2017 n.2 Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni ( direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1/8/2015)

## **Art. 2 - Principi generali**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- **a. Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il comando di Polizia Locale sono investiti.
- **b. Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **c. Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
- **d. Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

## CAPO II – Soggetti e modalità di trattamento

### Art. 3 – Soggetti

**1. Il Titolare per il trattamento dei dati** è il Comune di Bronte, con sede a Bronte (CT), via A. Spedalieri n.40 P. IVA 00291400877. A cui la normativa ed il presente regolamento assegnano i seguenti ruoli:

- Stabilire le finalità e le modalità del trattamento.
- Effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, ove necessario.
- Nominare i Responsabili della gestione tecnica degli impianti ed i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità.
- Dettare le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- Vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite.

**2. Responsabile interno al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza** è il Comandante della Polizia Locale

A cui il presente regolamento assegna i seguenti ruoli:

- Rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
- Trattare i dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare e dal presente regolamento
- Ricorrere a **Responsabili esterni del trattamento** che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la manutenzione e l'amministrazione di sistema, incluso l'eventuale scarico dei dati contenuti all'interno del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.
- Individuare e nominare, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
- Custodire le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo; le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici; i dati eventualmente estrapolati per le finalità di cui al presente regolamento; le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi e/o designare uno o più soggetti autorizzati alla custodia.
- Designare con proprio atto scritto gli autorizzati al trattamento

### **3. Autorizzati al trattamento**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale in qualità di Responsabile Interno del trattamento dei dati, nomina soggetti all'interno della propria Unità Organizzativa tra coloro che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento da parte delle società fornitrici delle apparecchiature/infrastrutture di cui sopra.

3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali.

4. Nell'ambito degli autorizzati, sono **Designati**, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. Il Comune autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente regolamento.

6. A ciascun autorizzato, vengono fornite delle credenziali di accesso personali al sistema che garantiscano le misure minime di sicurezza informatica, come da direttiva AGID

Il Comune, ai sensi dell'art. 2<sup>o</sup> quaterdecies del D.lgs.196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

### **4. Il Responsabile della gestione tecnica**

E' un soggetto interno all'Ente nominato dal titolare del trattamento a cui il presente regolamento assegna i seguenti ruoli:

- Fornire supporto ai responsabili del trattamento in merito all'identificazione delle procedure idonee di gestione tecnica anche in merito alla sicurezza informatica di dati e dei sistemi
- Curare i rapporti con il DPO nominato dall'Ente.
- Collaborare con il Segretario generale, il DPO ed il responsabile interno al trattamento alla corretta e tempestiva gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
- Coordinare l'aggiornamento e la pubblicazione delle informative privacy sui canali di comunicazione dell'Ente

### **Art. 4 – Informativa**

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente che devono comunicare all'interessato la presenza di zone soggette a monitoraggio prima che lo stesso acceda alle predette aree.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito internet del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal gdpr relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, oltre che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Art. 5 – Finalità del sistema di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre Polizie Locali e delle forze di Polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
- Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
- Tutela del patrimonio comunale;
- Tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
- Tutela della sicurezza stradale;
- Tutela ambientale e polizia amministrativa;
- Prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo, nel rispetto della vigente normativa privacy.

4. Il Comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare programma e/o con apposito provvedimento del comando di Polizia Locale. I sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose: nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR. Per perseguire le finalità di cui sopra è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà da tutto quanto previsto dal presente regolamento.

5. Il sistema delle foto trappole o di telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli, comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

## CAPO III – Gestione e sicurezza dei dati

### **Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma;
- Conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

### **Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del comando di polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. L'eventuale utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere strettamente limitato a casi di documentata necessità.

4. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 8 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste dalle norme vigenti:

- a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) Di ottenere:
  - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
  - La trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - L'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di

strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

### **Art. 9 – Accesso ai dati**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al responsabile del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

### **Art. 10 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal responsabile interno del trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il responsabile interno del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il responsabile interno del trattamento individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a

garantire la gestione del servizio di videosorveglianza individuati all'interno della sua Unità organizzativa.

5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento

8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo

11. L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

### **Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal gdpr relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 della direttiva polizia relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del gdpr relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

### **Art13 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione del 8 aprile 2010.

2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Si richiama altresì il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7

#### ***Art. 14 – Disciplinare programma***

1. La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili ed occultati". Il disciplinare - programma può approvare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento incluse convenzioni con forze di Polizia per la condivisione delle immagini, nel rispetto della normativa vigente.